

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 20/07/2021

FATTO

In data 09.05.2016, il dante causa dei ricorrenti stipulava contratto di prestito con cessione di centoventi quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 27.07.2020, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclami del 20.11.2020, 17.12.2020 e del 18.12.2020, gli eredi richiedevano il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle provvigioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, gli eredi adivano questo Arbitro e chiedevano la restituzione dei costi non maturati oltre spese di assistenza difensiva per la complessiva somma di euro 1.700,00 oltre spese di assistenza difensiva quantificate in euro 300,00.

L'intermediario depositava controdeduzioni e deduceva la congruità delle detrazioni effettuate in sede di conteggio estintivo per le commissioni di gestione e i costi incasso rata, il carattere up front delle commissioni di attivazione, l'esclusione della rimborsabilità delle commissioni di intermediazione dirette alla remunerazione dell'agente in attività finanziaria, l'assenza di premi assicurativi a carico del ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.

Nella riunione del 22.06.2021, il Collegio, ritenutane la necessità, invitava la ricorrente a produrre copia della dichiarazione di successione o della dichiarazione di esonero dalla stessa, assegnando il termine di 15 giorni. La ricorrente, in data 30.06.2021, depositava la dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione

DIRITTO

I ricorrenti hanno chiesto, ex art. 125 - *sexies* Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - *sexies* Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha affermato che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 22 novembre 2019, n. 10489, seguito anche da opposte statuizioni del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391; Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340; 29.06.2020, n. 4433, G.U. Pastore Alinante) e del Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, Tribunale di Mantova, 2 febbraio 2021. Giudice Arrigoni, nonché nell'ambito di procedimenti cautelari, del Tribunale di Milano, ordinanze nn. 27406 e 27398 del 3 novembre 2020, e del Tribunale di Torino, ordinanza n. 2770 del 22 settembre 2020.

Come risulta dal contratto, la commissione di attivazione è dovuta per le «*attività di: Caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'Amministrazione Terza Ceduta - Adeguata verifica della clientela - valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Notifica del contratto presso l'Ente pensionistico terza ceduto - raccolta del benessere a procedere da parte l'Ente pensionistico terza ceduto - Liquidazione del finanziamento*»; le provvigioni sub E) sono previste in favore dell'«*intermediario del credito*». In conformità dei recenti orientamenti condivisi dei Collegi, i predetti costi hanno carattere *up front* perché esclusivamente riferiti ad attività della fase delle trattative e della formazione del contratto.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di



Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro 387,02 per le commissioni di attivazione e euro 1.017,32 per le commissioni di intermediazione.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione della somma di euro (1.017,32 + 387,02 =) 1.404,34 arrotondata a euro 1.404,00.

Il carattere seriale della controversia impedisce l'accoglimento della domanda relativa alle spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.404,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO